



REPUBBLICA ITALIANA

110/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI - Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore
Aurelio LAINO - Consigliere
Roberto RIZZI - Consigliere
Stefania PETRUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia pensionistica di guerra iscritto al n. **62175** del ruolo generale, proposto da **omissis**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biamonte, c.f. BMNLSN70R10F839N, pec alessandro.biamonte@pec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Roma, Via Pistoia 6, come da delega in atti,

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it,

Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

MINISTERO DELLA DIFESA, c.f. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex art. 25 c.p.c. presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma (00186-RM), via dei Portoghesi 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it non costituito;

avverso

la sentenza nr. 7/2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Basilicata, depositata il 17 febbraio 2025.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Simonetta Colonnello: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Alessandro Biamonte per *omissis* e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps; nessuno è comparso per il Ministero della difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato alle controparti il 14 aprile 2025 e depositato in segreteria il 16 successivo, *omissis* ha impugnato la sentenza della Sezione Basilicata n. 7/2025, che ha respinto il ricorso tendente al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all'art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, ove si dispone che il personale militare, cessato dal servizio

permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, matura il diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità contributiva stabilita dal d.P.R. n. 1092 del 1973.

L'appellante ha svolto unico articolato motivo di impugnazione, concernente violazione dell'art. 1841 del d. lgs. 66/2010 ed ha concluso nei seguenti termini: 1) accogliere l'appello e, per l'effetto, riconoscere il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 1841, comma 1, d.lgs. nr. 66/2010 a decorrere dal 24 maggio 2023; 2) condannare l'INPS a corrispondere, dalla data del 24 maggio 2023, gli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale; 3) condannare l'INPS, in solido con il Ministero della Difesa a pagare le spese e le competenze professionali del doppio grado di giudizio.

L'Inps si è costituito il 24 marzo 2026, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del gravame.

Parte appellante ha insistito con memoria del 4 aprile 2025.

Il Ministero della difesa non è costituito in giudizio.

All'udienza del 16 aprile 2026, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni

interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con la disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero della difesa, il quale, nonostante la rituale notificazione dell'atto di gravame e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito nel presente giudizio di appello.

Ciò premesso, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione resa dalla Sezione territoriale, in punto di mancato riconoscimento del trattamento pensionistico.

Al riguardo la Sezione osserva che il Giudice di primo grado ha tratto il suo convincimento, per respingere il ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda di pensione, per la mancata sussistenza della inidoneità al servizio, che non sarebbe desumibile dal decorso del termine massimo di aspettativa previsto dall'art. 912 del d. lgs. n. 66/2010; al contrario - ha proseguito il Giudice di primo grado - alla visita medica del 20 aprile 2022 è stata accertata l'idoneità al servizio militare incondizionato.

Ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce in conformità all'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della l. 8 agosto 1995, n. 335. Il diritto alla pensione di anzianità si ottiene al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza senza considerare le riduzioni percentuali previste dalla l. n. 335/1995 e in corrispondenza all'età anagrafica fissata nella tab. B allegata al d. lgs. n. 165/1997: nella fattispecie in esame il

requisito anagrafico si poteva conseguire all'età di 53 anni, come si evince chiaramente dalla predetta tab. B allegata al d. lgs. n. 165/1997, in connessione con l'art. 6, comma 2, del d. lgs. stesso. L'attuale appellante, alla data di cessazione del servizio (2022), aveva un'età anagrafica di 43 anni, essendo nato nel 1979, e, quindi, non aveva diritto alla pensione di anzianità.

Al momento del collocamento in congedo, l'attuale appellante non risultava essere inabile in modo assoluto, sulla base della visita medica cui è stato sottoposto il 20 aprile 2022, nello stesso contesto cronologico in cui veniva a maturare il periodo massimo di aspettativa (8 marzo 2022).

Con riferimento alla pensione di inabilità/infermità, il trattamento pensionistico è regolato dall'art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, secondo cui il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il successivo art. 1842 sancisce che il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973.

In base a quanto disposto dagli artt. 923, 929 e 930 del d. lgs. n. 66/2010, emerge che, sebbene l'infermità sia una delle cause che possono determinare la cessazione dal rapporto di impiego militare, ai sensi dell'art. 923, comma 1, lett. b), unitamente al transito nell'impiego civile ai sensi

della lett. h) del cennato articolo, i presupposti che determinano la cessazione dal rapporto di impiego militare non coincidono con quelli che la legge richiede per accedere alla pensioni di inabilità/infermità, anche anticipata, per la quale occorre che l'inabilità sia assoluta, e non relativa, potendo il militare, nel secondo caso, prestare comunque servizio o presso la propria amministrazione, con mansioni compatibili al suo stato di inabilità (art. 1 d.P.R. n. 738/1981) o transitare nel personale civile del Ministero della difesa, permanendo quindi nello stato di servizio attivo, fino al raggiungimento degli ordinari requisiti per ottenere il trattamento ordinario di pensione, secondo le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio.

Non risulta in atti, inoltre, che l'attuale appellante abbia richiesto il passaggio ai ruoli civili. Lo stesso ha fatto maturare il periodo massimo di aspettativa per malattia sino ad essere congedato, senza aver acquisito il diritto al trattamento pensionistico. L'attuale appellante è infatti risultato idoneo al servizio militare incondizionato dinanzi alla Commissione medica ospedaliera in data 20 aprile 2022, e tale accertamento sanitario non risulta contestato, se non dinanzi al Tar per far valere il titolo di congedo. Il conseguimento in via giudiziale del congedo, per effetto della sentenza del Tar Campania n. 2316/2023, non equivale tuttavia ad un giudizio sul titolo per ottenere il trattamento pensionistico, per i motivi sopra indicati.

Il Collegio reputa quindi la decisione impugnata esente da rilievi, sia quanto a valutazioni di merito, per quanto consentito al Giudice d'appello verificare, in quanto la pronuncia è supportata da documentazione versata in atti nel contraddittorio tra le parti, sia in punto di diritto, in quanto

l'organo Giudicante ha operato nel pieno rispetto della normativa e delle garanzie processuali dell'interessato.

Atteso che la motivazione della sentenza impugnata trova coerente riscontro nell'esame degli atti, si reputa che le prospettate censure siano rivolte ad inficiare la idoneità motivazionale della sentenza stessa e la sua completezza al fine esclusivo, in realtà, di contestarne la decisione nel merito del rigetto della pretesa pensionistica di cui trattasi e per addivenire ad un riesame di questioni di fatto.

Conclusivamente e premesso tutto quanto innanzi esposto - che si ritiene peraltro assorbente di altri eventuali profili esposti nel gravame che attengono al sindacato fattuale della vicenda, sottratto alla cognizione di questo Giudice di appello - il Collegio reputa che la sentenza impugnata sia esente dalle censure e dalle carenze motivazionali indicate nel gravame, risultando viceversa congruamente argomentata, oltre che esente da contraddittorietà.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, ne consegue che i motivi di impugnazione sono infondati e che l'appello deve essere rigettato, con conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata.

Le spese di lite nei confronti dell'Inps seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere per le spese di lite nei confronti del Ministero della difesa, non costituito in giudizio, e per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **62175** del ruolo di Segreteria, promosso da *omissis* nei confronti dell'Inps e del Ministero della difesa, conferma la sentenza impugnata e liquida le spese di lite, a favore dell'Inps ed a carico della parte appellante, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

f.to digitalmente